



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

SERGIO BELTRANI

- Presidente -

Sent. n. sez. 862/2026

GIUSEPPE COSCIONI

- Relatore -

CC - 31/03/2026

MARZIA MINUTILLO TURTUR

R.G.N. 2178/2026

DANIELA BIFULCO

FABIO MOSTARDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO; che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito il difensore del ricorrente, Avv. [REDACTED] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 40217/25 del 23 ottobre 2025, la Sesta sezione di questa Corte rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31 ottobre 2024, che aveva confermato la condanna di [REDACTED] in ordine a reati in materia di stupefacenti; avverso la sentenza della Sesta Sezione di questa Corte propone ricorso per cassazione il difensore di [REDACTED] eccependo che:

1.1 premesso che nel ricorso per cassazione era stata eccepita la nullità assoluta del giudizio di appello per omessa citazione dell'imputato, avvenuta a mezzo di una mera comunicazione telefonica, la decisione della Sesta Sezione di questa Corte era frutto di un



palese errore di fatto, avendo ritenuto che la comunicazione telefonica, pur viziata, rientrasse nella categoria della notificazione irregolare, ma sanabile, ed avendo trascurato che la notificazione a mezzo telefono è categoricamente esclusa per l'imputato; anche a voler ipotizzare l'ammissibilità di tale forma di notifica, mancava l'attestazione richiesta dall'art. 149 comma 2 cod. proc. pen. e mancava la conferma successiva mediante telegramma o PEC; la comunicazione telefonica era comunque inidonea a fondare la certezza della conoscenza, posto che non vi era neppure l'indicazione del numero telefonico a cui sarebbe stata effettuata la notifica telefonica e quindi non vi era alcuna certezza circa l'effettiva conoscenza da parte di [REDACTED] dell'udienza; si era quindi verificato un errore di fatto, decisivo, con conseguente ammissibilità e fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Preliminarmente, si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01), secondo il quale “in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625- *bis* cod. proc. pen.”.

Ciò premesso, per valutare se vi siano stati o meno errori di fatto nella sentenza impugnata, si deve esaminare il contenuto della motivazione della sentenza impugnata che, a pag.30, ha così precisato: “L'esame degli atti consente di escludere l'incertezza sull'identificazione dell'imputato sia perché non vi è ragione di ritenere che la polizia giudiziaria delegata a notificare il decreto di citazione in appello avesse contattato persona diversa dal destinatario dell'atto, sia per l'espresso riferimento nella relata di notifica alla prevista data di rientro dell'imputato, in tempo non più utile per effettuare la notifica a mani, e, conseguentemente di ritenere sussistente l'urgenza e certa la conoscenza da parte dell'imputato della celebrazione del processo di appello, in linea con l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa la nullità assoluta solo nel caso di omessa notifica e non in caso di utilizzo di forme diverse, purché l'atto, raggiunga il suo scopo.

È stato, infatti, affermato che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. 3, n. 19086 del 10/04/2025, Polidori, Rv. 287992, in cui si afferma



che la notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, dà luogo a una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all'art. 182 e ss. cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dopo che la parte era stata direttamente informata dagli operanti onerati dell'avvenuta notifica urgente, effettuata sia telefonicamente che tramite mail inviata a mezzo pec istituzionale)."

Come si vede, non sussiste un errore di fatto da parte della sentenza impugnata, che ha analizzato il motivo di ricorso proposto e fornito una soluzione basata su principi di diritto; non è quindi ravvisabile alcun errore di fatto nella decisione impugnata.

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 31/03/2026

Il Consigliere estensore
GIUSEPPE COSCIONI

Il Presidente
SERGIO BELTRANI

